

Studio Legale
Armida Mancino
Avvocato
Dottore in Scienze della Pubblica Amministrazione
Via Panoramica 69
80070 Monte di Procida (NA)
Tel/fax 0818045592
armidamancino@avvocatinapoli.legalmail.it

TRIBUNALE DI FERRARA – SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art 669 bis e 700 C.P.C.

Nell'interesse della signora Antonella Guarino, nata a Napoli il 20 Agosto 1963, C.F.: GRN NNL 63M60 F839F, rappresentata e difesa - come da procura in calce al presente atto - dall'Avv. Armida Mancino del Foro di Napoli, con studio in Monte di Procida alla Via Panoramica 69, la quale dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni al proprio numero di fax 0818045592 e/o indirizzo di posta elettronica certificata armidamancino@avvocatinapoli.legalmail.it

Ricorrente

Contro

M.I.U.R. — Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara – in P. del dirigente p.t., Via Madama, 35 - 44121 Ferrara, csafe@postacert.istruzione.it

Resistente

nonché contro

M.I.U.R. - Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna, in p. del direttore generale p.t., con sede in Via de' Castagnoli 1, 40126, Bologna, drer@postacert.istruzione.it, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato distrettuale di Bologna sita in Via G. Reni, 4 - C.A.P. 40100, bologna@mailcert.avvocaturastato.it

Resistente

Nonché contro

Nella denegata ipotesi del riconoscimento di un litisconsorzio, nei confronti di tutti i docenti assunti con contratto di lavoro individuale a seguito di nomina a ruolo ai sensi della L 107/2015 nonché nei confronti di tutti i docenti partecipanti alla domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale nella scuola primaria – anno scolastico 2016/2017

PREMESSO CHE

- La signora Antonella Guarino è residente in Napoli alla Via Apullo 9, insieme al suo nucleo familiare, composto, oltre che dalla stessa, dal coniuge e dai figli Sara e Giuseppe;

- la Signora Antonella Guarino è docente di scuola primaria, posto comune di cui alla L 107/2015, tabella 1, con contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1 settembre 2015 con assegnazione di cattedra presso l'I.C. XIX "Russo – Montale" di Napoli sito al Vico Margherita a Fonseca, 10 (ambito Campania 0013).
- l'immissione in ruolo ai sensi della L 107/2015, c.d. "Buona Scuola", e l'assegnazione della cattedra seguono il punteggio della signora Antonella Guarino, che è di ben 42 (QUARANTADUE PUNTI), ai quali si aggiungono altri 6 punti per ricongiungimento al nucleo familiare, per un totale di 48 (QUARANTOTTO PUNTI) in ambito provinciale di Napoli Campania 0013, con riserva per invalidità;
- il punteggio, a mente della Legge 107/2015, nonché dal CCNI scuola, è determinato dagli anni di servizio, dal concorso ordinario del 1999, dai corsi di perfezionamento, per un totale di 42 punti, ai quali si aggiungono 6 punti in ambito Campania 0013 per il ricongiungimento al coniuge;
- la signora Antonella Guarino, che vanta oltre 20 anni di carriera nella scuola primaria, molti passati nelle scuole private e quindi purtroppo non rilevanti ai fini del punteggio in graduatoria, nonché svariati corsi di perfezionamento, nonché la partecipazione ed il superamento del concorso ordinario di scuola primaria D.D.G. del 02.04.199 a cattedra per esami e titoli, nonché del concorso bandito ai sensi dell' O.M. 153/99 per l'accesso al ruolo della scuola dell'infanzia, veniva assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase "C" della GAE (graduatoria ad esaurimento) tramite riserva per invalidità;
- la signora Antonella Guarino, proprio perché assunta nell'anno scolastico 2015/2016 nella fase "C" da GAE, era obbligata a presentare domanda di mobilità territoriale indicando le preferenze di ambito territoriale Campania, Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto, come da domanda di mobilità versata in atti;
- l'ordine di preferenza espresso è il seguente:
Campania ambiti 13,14,12,16,17,18,19,21,15,20,22,7,8,9,10,11,23,24,25,4,1;
Lazio ambiti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,21,22,23;
Emilia Romagna ambiti 1,5,7;
Toscana ambiti 6,7,4,18;
Lombardia ambiti 21,23,22,24,25,26;

Veneto ambiti 21,17;

Umbria ambito 2;

Emilia Romagna ambiti 9,2;

- nonostante l'alto punteggio, nonostante i 20 anni di carriera nel mondo della scuola, nonostante la situazione familiare e personale, laddove la signora ha una invalidità del 52% come da documentazione versata in atti, con diagnosi "Esito frattura tibia e perone gamba sinistra con eterometria arti inferiori e sindrome dolorosa. Spondilodiscoartrosi. Glaucoma in terapia. Tiroidite di Hashimoto", la stessa veniva trasferita presso l'ambito EMILIA ROMAGNA 0005, in particolare nella cittadina di Argenta presso l'Istituto "I. C. Argenta 1", per il triennio 2016/2019;
- Si rappresenta a questo Onorevole Tribunale che, sebbene la signora Guarino abbia ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti indicati dalla stessa (Emilia Romagna ambito 0005) **vi erano ben 34 preferenze espresse prioritariamente per sede che, come meglio si chiarirà infra, sono state arbitrariamente assegnata dal MIUR a docenti con punteggio inferiore alla odierna ricorrente e/o assegnate ad insegnanti con minore punteggio della odierna ricorrente per mezzo dei tavoli di conciliazione ai quali la signora Antonella Guarino non è stata invitata**, nonostante regolare richiesta ricevuta e protocollata presso la sede dell'USR Napoli (come da documentazione versata in atti) compromettendo sia il di lei diritto alla difesa costituzionalmente garantito (art. 24), che il rispetto del diritto all'eguaglianza (art. 3 Cost.) che il buon andamento della pubblica amministrazione costituzionalmente garantito (art. 97), come si chiarirà meglio in seguito;
- giova rappresentare, a questo punto, che la signora Guarino non ha scelto di aderire alla fase "C" delle assunzioni a tempo indeterminato, né vi è stata costretta per un personale demerito: è "scivolata" nella terza ed ultima fase delle assunzioni solo perché in Campania non erano previste assunzioni in fase B per le cattedre di posto comune;
- è importante sottolineare quest'ultimo aspetto perché, **se la fase "B" avesse messo a disposizione in Campania cattedre di posto comune la richiesta di mobilità effettuata dalla signora Guarino sarebbe stata territoriale e non nazionale**;

- ciò posto, la signora Guarino proponeva istanza di conciliazione (ex art. 31 L 183/2010) prot. n. 22545 del 10 agosto 2016, presso l'Ufficio scolastico regionale della Campania (in allegato al presente atto);
- nella domanda di conciliazione prot n 22545 del 10/08/2016 la signora Guarino esprimeva le opportune considerazioni, in fatto come in diritto, utili ad evidenziare l'erronea individuazione dell'ambito di trasferimento al quale veniva assegnata, MA LA DOMANDA STESSA INCREDIBILMENTE NON E' VISIBILE SUI CANALI ISTITUZIONALI DEL MIUR (indirizzo internet http://www.csa.napoli.bdp.it/contenzioso/as_2015_2016/rich_concil_sc_prim_dom_11552_12_08_16.pdf) così come NON E' PRESENTE nell'elenco dei docenti da invitare a conciliazione (consultabile all' indirizzo internet http://www.csa.napoli.bdp.it/contenzioso/as_2015_2016/rich_concil_sc_prim_el_11552_12_08_16.pdf)
- il dato evidente e macroscopico, sul quale si tornerà nel presente atto, è che la signora Antonella Guarino, con punti 42 (QUARANTADUE PUNTI) veniva "scavalcata", in ambiti Campania e Lazio, da insegnanti con punteggio inferiore;
- giova precisare che la attenta e puntuale verifica di ogni posizione degli insegnanti interessati alla mobilità fase "C" in ambito nazionale, (tutti presenti negli elenchi visibili sui canali informatici ufficiali della pubblica amministrazione), tenuto conto anche delle legittime ed imprescindibili agevolazioni contenute nelle Leggi dello Stato, (ad es L. 104/92 come da art. 13 del CCNI), ha permesso di estrapolare i nominati vi che si producono in questa sede a mero titolo esemplificativo elenco dal quale si evince che molti insegnanti, pur con punteggio inferiore a 42, sono stati erroneamente ed arbitrariamente "preferiti" alla signora Guarino nella assegnazione degli ambiti Campania 0013, ed hanno ottenuto in data 29/07/2016, oppure tramite conciliazioni, la cattedra in tale ambiti pur con un punteggio inferiore a quello della signora Antonella Guarino, ben 32 insegnanti con punteggio inferiore a 42, dei quali uno in Campania 0014 (Prezzini Maria, punti 14 e nessuna precedenza da CCNI), secondo nell'ordine di preferenza espresso dalla signora Antonella Guarino, tre nell'ambito Campana 12 (Di Donna Maria, punti 26 e nessuna precedenza da CCNI, Capo Monica, punti 23, nessuna precedenza da CCNI, Piacentino Marcella, punti 25, nessuna preferenza da CCNI), terzo

nell'elenco di preferenze espresse dalla signora Antonella Guarino, una in ambito Campania 16 (Padrevita Silvia, punti 13, nessuna precedenza da CCNI), al quarto posto nelle preferenze espresse, e così via ;

- nonostante la signora Guarino abbia fatto **domanda di conciliazione in data 09 agosto 2016, ricevuta e protocollata dal MIUR- Ufficio scolastico regionale per la Campania in data 26.08.2016 con n. 22545, la stessa non veniva invitata a nessuno dei tavoli di conciliazione predisposti dal Ministero**, come da elenco allegato al presente atto, in palese violazione di Legge;
- a tutt'oggi, nonostante vari solleciti nonché richiesta formale di convocazione e di accesso agli atti inoltrata a mezzo pec dal sottoscritto Avvocato in data 16 febbraio 2017, seguita da una risposta (in atti) del tutto generica e non soddisfacente, la situazione della signora Guarino risulta immutata.

PREMESSO IN DIRITTO

Questa difesa non ritiene necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei docenti assunti con l 107/2015 e partecipanti alle procedure di mobilità dell'a.s. 2016/2017 per le seguenti ragioni in diritto.

In primo luogo, la figura del controinteressato non è propria del diritto processuale civile, ma di quello amministrativo. Nella procedura civile, al contrario, si parla di litisconsorzio necessario nello specifico e solo caso in cui la decisione non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, a fronte di un rapporto, dedotto in giudizio, di natura plurilaterale, di talché la pronuncia resa nei confronti di alcuni dei soggetti inseriti nel rapporto plurilaterale verrebbe resa inaudita altera parte.

Nel caso oggi prodotto in giudizio siamo al cospetto di un rapporto individuale di lavoro, e ciò non è revocabile in dubbio; parimenti in giudizio si dimostra l'esistenza di un diritto soggettivo del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.

Nessun aspetto di natura concorsuale viene dedotto nel presente giudizio, circoscritto alla situazione dell'insegnante già immesso in ruolo.

La causa verte in tema di diritto soggettivo del singolo lavoratore a fronte di un comportamento datoriale discriminatorio, e proprio la condizione dell'odierna ricorrente non indica l'esistenza di un consorzio in lite necessario.

A tal proposito si richiama l'ordinanza del Tribunale di Venezia (08.06.2000) che così statuisce :*"(...)per costante indirizzo giurisprudenziale e dottrinale, infatti, ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario soltanto quando venga dedotto in giudizio un*

rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile che renda necessaria la partecipazione al processo di tutti i titolari dello stesso; i rapporti di lavoro hanno invece natura bilaterale con conseguente indifferenza della sorte degli uni sugli altri se non i via di fatto. Né la categoria dei controinteressati, tipica del processo amministrativo, è trasferibile nel processo ordinario per la diversità radicale dell'oggetto dei due modelli procedimentali, l'uno verte su rapporti, l'altro su atti di esercizio di un potere che, per sua connotazione precipua, si dirige verso una pluralità di soggetti portatori di interessi differenziati e spesso confliggenti.(..)”

A tutto voler concedere, potremmo ipotizzare che esistano soggetti titolari di una situazione giuridica in relazione di connessione con il rapporto dedotto in giudizio, di talché un soggetto altero potrebbe essere esposto agli effetti riflessi del giudizio (si veda in tal senso Cassazione 7908 del 27.10.1987): a quel punto potrebbero integrarsi gli estremi per l'intervento adesivo volontario del terzo.

L'interesse ad agire ad adiuvandum per difendere una posizione ipoteticamente connessa al rapporto in causa (art. 105 c.p.c.) e l'interesse ad agire sulla base di un unico ed inscindibile rapporto di causa (art. 102 c.p.c.) sono, ovviamente, situazioni diverse e distinte, e gravide di differenti conseguenze processuali; tanto osservato, questa difesa non ritiene esistente la necessità di inserire altri soggetti all'interno del presente contraddittorio.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui venga ritenuta necessaria l'integrazione del contraddittorio, questa difesa ritiene che la stessa debba avvenire a mezzo di pubblici proclami ma nella forma non della pubblicazione in G.U. ma dell'inserimento sul sito internet del M.I.U.R., come si andrà a chiarire *infra*.

TUTTO CIO' PREMESSO

con l'instaurazione del presente procedimento, il sottoscritto Avvocato Armida Mancino chiede a questo Onorevole Tribunale adito che il Ufficio VI - Ambito territoriale di Ferrara – in P. del dirigente p.t., e/o il M.I.U.R., - Ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, in p. del Direttore Generale p.t., o comunque il M.I.U.R., in p. del Ministro p.t., assegni alla signora Antonella Guarino una delle sedi a lei spettante di diritto in base alla L 107/2015 in ragione del suo punteggio di 42 (che diventano 48 punti in ambito Campania 0013). A dimostrazione della fondatezza delle richieste dell'odierna ricorrente ex art. 700 c.p.c. sia consentito dedurre ed argomentare quanto segue in

DIRITTO

1) sul fumus boni juris

Il fumus boni juris è evidente in re ipsa e concerne la errata e falsa applicazione di legge.

Ai sensi della L 107/2015, art. 1 commi 98 e 100, le assunzioni a tempo indeterminato seguono il seguente schema:

98. Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.

100. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 98, lettere b) e c), se in possesso della relativa specializzazione, esprimono l'ordine di preferenza tra posti di sostegno e posti comuni. Esprimono, inoltre, l'ordine di preferenza tra tutte le province, a livello nazionale. In caso di indisponibilità sui posti per tutte le province, non si procede all'assunzione. All'assunzione si provvede scorrendo l'elenco di tutte le iscrizioni nelle graduatorie, dando priorità ai soggetti di cui al comma 96, lettera a), rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, in base al punteggio posseduto per ciascuna classe di concorso.

Ciò vuol dire che il Legislatore ha stabilito un criterio nella offerta di contratto a tempo indeterminato, preferendo, nell'ordine, gli iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi precedenti al 2012 agli iscritti nelle graduatorie di merito dei concorsi successivi al 2012, facendo via via slittare nelle varie fasi, in base al punteggio degli insegnanti ad alla disponibilità di cattedre nelle scuole.

La signora Guarino è stata assunta in fase "C" e ha 42 punti che in Campania 0013 diventano ben 48 (QUARANTOTTO) punti poiché in tale ambito ai 42 punti "base" si aggiungono i sei per il ricongiungimento al coniuge.

Questa difesa ha prodotto, in allegato, gli elenchi degli insegnanti in GAE ed immessi in ruolo ai sensi della L 107/2015 (c.d. "Buona Scuola" – fase "C") che, pur con minore punteggio rispetto alla signora Antonella Guarino, hanno avuto l'assegnazione di cattedra in ambiti indicati dalla signora Guarino a mezzo della conciliazione del 30.08.2016, scavalcando anche quindi senza alcun diritto la signora Guarino che li precedeva in graduatoria e costringendo la signora Guarino a subire la scelta dell'Ufficio Scolastico Regionale non solo senza possibilità alcuna di contraddittorio, ma anche in spregio dei criteri fissati dalla Legge.

Proprio la violazione di Legge è ancor più evidente se la lettura della L 107/2015 avviene in combinato disposto con il Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico prot. 767/2015 (in allegato alla presente), poiché qui, all'art. 5, rubricato "Trattazione della domanda – procedura di assunzione" viene precisato che le assunzioni seguono l'ordine delle province secondo le preferenze indicate; **tale criterio non può considerarsi derogabile, poiché, se così fosse, le mobilità nazionali sarebbero svincolate da qualsiasi criterio di merito e ricondotte ad una logica di caos che sfocerebbe nella inaccettabile ed illegittima arbitrarietà della pubblica amministrazione**; non solo: a quel punto dovremmo chiederci perché agli insegnanti è stato fatto obbligo di indicare le sedi per le quali vi era disponibilità di trasferimento, se poi tali indicazioni, come nel caso qui *sub iudice*, sarebbero andate totalmente disattese.

In tal senso si pone all'attenzione di questo Onorevole Giudice adito la recente ordinanza del Tribunale di Trani che, in un caso del tutto sovrapponibile a quello della signora Guarino, ha così disposto: *"(...) dichiara la illegittimità dell'assegnazione all'ambito territoriale Friuli Venezia Giulia (Udine) in luogo dell'ambito territoriale 0010 Puglia (Foggia), come ad essa spettante (...)condanna l'Amministrazione scolastica competente ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi*

disponibili nell'ambito territoriale Puglia, o di altra sede elencata nelle preferenze espresse nella istanza di trasferimento (...)".

Di pari tenore è un'altra recente del Tribunale di Taranto, n.r.g 8749/2016 del 20.09.2016, la quale pure stabilisce la illegittimità del trasferimento di una docente, in condizione del tutto analoga a quella della signora Antonella Guarino, con conseguente condanna del M.I.U.R. ad *"(...) assegnare all'istante ad una sede territoriale compresa nell'ambito territoriale Puglia 0023 (...)"*, ovvero la sede più prossima a quelle indicate dalla ricorrente.

A queste si aggiungono, di ora in ora, altre ordinanze, fra le quali quella del Tribunale di Brindisi del 11/10/2016, che chiaramente si esprime affermando che : *"(...) non può non prendersi atto (cfr i tabulati dei trasferimenti per stralcio allegati dalla difesa ricorrente) che quest'ultimo è stata assegnata presso l'ambito territoriale del Veneto non indicato come preferenza mentre altri aspiranti, muniti di punteggio inferiore (a volte, di gran lunga) hanno ottenuto l'assegnazione presso uno degli ambiti per cui l'istante aveva optato in via primaria (...)* Si tratta di un comportamento che, allo stato, non appare giustificato, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente)rispetto a quello " meritocratico". Deve poi osservarsi che l'amministrazione convenuta non ha indicato né specificato come si sia determinata per assegnare ambiti indicati dal ricorrente a candidati con punteggio inferiore (.)".

Ancora il Tribunale di Padova, nella persona dell'On. Giudice Pascali, stabilisce, con ordinanza del 28/11/2016, che *"(...) osserva il GL che la ricorrente allega e prova il riconoscimento di un punteggio di 36 pt validi ai fini della domanda di mobilità territoriale su ambito a livello nazionale; l'indicazione degli ambiti territoriali di preferenza compresi nella regione Puglia ed Emilia Romagna; l'assegnazione di cattedre in tali aree a docenti con punteggi inferiori al suo. Il MIUR convenuto nega genericamente e senza giustificazione tale circostanza, senza peraltro disconoscere le nomine specificamente indicate nella documentazione prodotta dalla ricorrente e i punteggi in essa indicati. Non allega per tali nomine diversi titoli di preferenza. Allo stato dunque la mancata assegnazione alla ricorrente degli ambiti territoriali richiesti appare priva di giustificazione. Il ricorso va pertanto accolto (...)"*.

Parimenti il Tribunale di Foggia, in data 15/12/2016 (in atti), così decreta: *"(...) E' dunque evidente, sulla base della prospettazione attorea e della documentazione prodotta, cui nulla ha puntualmente opposto parte resistente, la illegittimità*

dell'operato dell'amministrazione scolastica, laddove ha assegnato le sedi vacanti e disponibili comprese nell'ambito territoriale Puglia 0017 (si rammenta, ambito indicato dall'istante come prima preferenza), a docenti con punteggio inferiore. Tale modus operandi si pone in netto contrasto con le regole che presiedono la formazione delle graduatorie, in conformità ai principi di buon andamento e imparzialità della P.A: sanciti dall'art. 97 Cost. (...) PQM accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a parte resistente di assegnare l'istante ad una sede compresa nell'ambito territoriale Puglia 0017(...)".

Così pure il Tribunale di Cremona, con ordinanza del 16/01/2017, versata in atti, stabilisce che “(...) con specifico riferimento al caso della ricorrente, il Ministero si è cos' difeso: “(...)tutti coloro che la ricorrente indica come ingiustamente beneficiati con l'assegnazione in ambiti a lei più graditi di quello dell'attuale assegnazione, possono averlo in quanto abbiano espresso tale ambito in una posizione più avanzata (...)”. Le modalità operative adottate dal Ministero non trovano, in realtà, nessun conforto nell'interpretazione letterale delle due disposizioni contrattuali da esso richiamate e , lungi dal costituire un'applicazione combinata dei due criteri (preferenza e punteggio) sanciti da tali disposizioni contrattuali, hanno, per contro, determinato la sostanziale obliterazione di entrambi i criteri(...)”.

10

Ancora, il Tribunale di Venezia così decideva in data 31.01.2017 con ordinanza 572 di accoglimento totale in caso del tutto analogo a quello oggi sub iudice: “(...) non convince invece la tesi accolta da una parte della giurisprudenza di merito, e sostenuta anche dalla difesa delle amministrazioni convenute in sede di discussione, secondo cui la

previsione dell'allegato I imponeva (o era comunque compatibile con) il confronto tra prime preferenze (e poi tra seconde preferenze poi terze preferenze e così via...) di ciascuno dei docenti, laddove in caso di prima (o seconda o terza ecc.) preferenza coincidente tra più di essi la scelta sarebbe stata condotta in relazione al diverso punteggio, operante dunque come criterio successivo ed eventuale: tesi, questa, che è smentita dal ricorso odierno in cui la ricorrente contesta - come vedremo, fondatamente - di essere stata "superata" da docenti con punteggio inferiore proprio negli ambiti indicati come prima e seconda preferenza (...)” .

Il Tribunale di Verona sulla stessa linea decideva di accogliere il ricorso ex art. 700 presentato dallo scrivente Avvocato con le ordinanza 1773/2017 del 17/03/2017, in atti, a firma dell'On. Giudice Cucchetto, ordinando al MIUR la ricollocazione di una

docente così argomentando : “(..) *Proprio l'estrema variabilità della posizione in graduatoria dello steso docente nei diversi ambiti nazionali di assegnazione – a parità di punteggio dallo stesso vantato – lascia ben comprendere, anche sul piano della logica razionale e della obiettiva auspicabile sensatezza della doverosa attuazione dei criteri di legge, la totale inaccoglibilità della pretesa dell'Amministrazione resistente di redigere un'unitaria graduatoria “di preferenza”, dovendosi invece inevitabilmente procedere a stilare una graduatoria in base al punteggio assegnato a ciascun docente per ogn ambito territoriale indicato nelle preferenze: solo a parità di punteggio tra docenti all'interno dello stesso ambito territoriale sarebbe stato allora possibile enfatizzare il dato relativo alla posizione di “preferenza” espressa dal docente in domanda per quello specifico ambito territoriale per determinare la prevalenza dell'uno o dell'altro per quell'ambito. Il criterio indicato dall'Amministrazione porta difatti, come si è visto, in molti casi ad individuare la sede di destinazione del docente secondo percorsi guidati più dal caso che da da reali criteri obiettivi, discendendo l'assegnazione direttamente dalle più o meno scaltre o avvedute indicazioni preferenziali rese dal docente, il quale finisce per essere indebitamente penalizzato dall'eventuale indicazione ai primi posti di preferenza di sedi risultate (per le più svariate ragioni) maggiormente “appetibili” su scala nazionale (nelle quali maggiore è la probabilità di venir superati da docenti con maggior punteggio), con evidente violazione del principio di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione ex art. 97 Cost. per il quale nelle procedure selettive della P.A: dev'essere accordata precedenza a chi ha maggior merito oggettivo, ossia un maggior punteggio (...)*”.

Dello stesso tenore l'ordinanza del 15.03.2017 a firma dell'On. Giudice Gesmunno, il quale, nel giudizio promosso ex art. 700 c.p.c patrocinato dallo scrivente Avvocato, ha accolto totalmente le istanze del ricorrente ordinandone la ricollocazione in ambito campania 0016 (ordinanza 1896/017 in atti).

Ad ulteriore riprova di quanto su affermato vale la pena ripercorrere l'iter normativo che ha accompagnato le assunzioni dei docenti ai sensi della L 107/2015 sì da dimostrare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la palese violazione di Legge subita dall'odierna ricorrente.

Il Legislatore ha stabilito che i docenti assunti con incarico a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016 devono afferire ad un ambito territoriale dal quale il

Dirigente scolastico dovrà attingere per il conferimento dell'incarico triennale; su tal punto si confronti l'art. 6 del CCNI che recita:

ART. 6 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI

1. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in quattro distinte fasi:

FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. **L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio.** A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1.

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30.

Emerge con evidenza, dalla lettura del dato normativo, **che l'ambito di preferenza di cui alla fase C è individuato dal docente**. Seppure questo Onorevole giudice adito volesse individuare nella parola “oppure” una congiunzione, cioè considerare anche il Ministero partecipi alla formazione della volontà in merito alla scelta dell'ambito territoriale, sarebbe comunque il Ministero stesso a dover fornire prova di ogni e qualsiasi elemento utile alla ricostruzione di un iter logico-normativo che ha portato alla individuazione di una sede per il trasferimento della Signora Antonella Guarino differente rispetto a quella dalla stessa indicata.

Con riferimento, ancora, ai criteri previsti dal CCNI per la mobilità territoriale in fase C, si evidenzia che l'allegato 1 così stabilisce in merito ai criteri di trasferimento:

***ALLEGATO 1 - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
EFFETUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI***

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza nell'ordine di cui al punto 111)-1)- 2) e 3) dell'art.13 del presente contratto;*
- bl. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;*
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;*
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenza di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;*
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;*
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza*

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

E ciò che indica l'allegato determina, in concreto e più semplicemente, l'attribuzione, alla signora Guarino, del punteggio di 42 punti.

Si riporta qui all'attenzione di questo Onorevole Giudice adito solo uno degli elenchi nominativi relativi agli assunti in fase C che hanno beneficiato di una cattedra nella regione Campania, e cioè l'elenco delle assegnazioni anche in seguito alla conciliazione del 30.08.16, **conciliazione di fatto impedita alla signora Guarino** :

Basile Teresa, 31/03/1967, punti 21, trasferimento in ambito CAM 0021;

Calabrese Mauro, 18/01/1971, punti 29, trasferimento in ambito CAM 0022;

Colucci Anna Maria, 07/05/56, punti 33, trasferimento in ambito CAM 0001;

Geloso Maria Pia, 16/07/1975, punti 24, trasferimento in ambito CAM 0009;

Maraolo Maria, 26/10/1956, punti 27, trasferimento in ambito CAM 0009;

Corcella Maria Pia Cinzia, punti 27, trasferimento in ambito CAM 0001;

Pompa Giovanna, punti 19, trasferimento in ambito CAM 0001;

Silvestri Costantina, punti 46, trasferimento in ambito CAM 0003;

Romano Rosanna, punti 33.50, trasferimento in ambito CAM 0007;

Sessa Rosa, punti 24, trasferimento in ambito CAM 0019;

Nelli Elvira, punti 29, trasferimento in ambito CAM 0019;

Strianese Sonia, punti 24, trasferimento in ambito CAM 0023;

Di Donna Maria, punti 26, trasferimento in ambito CAM 0012;

Troianiello Anna, punti 24, trasferimento in ambito CAM 0021;

Capo Monica, punti 23, trasferimento in ambito CAM 0012;

De Robbio Maria, punti 24, trasferimento in ambito CAM 0021;

Nappo Patrizia, punti 27, trasferimento in ambito CAM 0020;

Zimbello Antonietta, punti 12, trasferimento in ambito CAM 0014;

Maffeo Patrizia, punti 21, trasferimento in ambito CAM 0025;

Padrevita Silvia, punti 16, trasferimento in ambito CAM 0016;

Cristini Cristina, punti 36, trasferimento in ambito CAM 0003;

Russo Anna, punti 26, trasferimento in ambito CAM 0003;

Piacentino Marcella, punti 25, trasferimento in ambito CAM 0012;

Scorzelli Marina, punti 15, trasferimento in ambito CAM 0025;

Allocca Rosaria, punti 29, trasferimento in ambito CAM 0020;

Liguoro Anna Maria, punti 4, trasferimento in ambito CAM 0015;

Prezzini Maria, punti 12, trasferimento in ambito CAM 0014;

Di Sorbo Maria Antonietta, 29/11/1960, punti 42, trasferimento in ambito LAZ 0001;

Manzi Olimpia, 23/09/1967, punti 42, trasferimento in ambito LAZ 0001;

Vezza Monica, 06/01/1976, punti 39, trasferimento in ambito LAZ 0021;

Rizzato Antonella, 20/02/1970, punti 30, trasferimento in ambito LAZ 0021;

Salvaggio Cristina, 10/06/1975, punti 33, trasferimento in ambito LAZ 0021;

Quello suesposto è solo uno degli elenchi, estratti da questa difesa, facilmente ricavabili a mezzo di ricerca a filtro sul bollettino dei trasferimenti visibile sul sito del MIUR, nonché dall'elenco dei movimenti di scuola primaria del 29.07.2016 sempre visionabili sul sito del MIUR in base al quale è palese la ingiustificata disparità di trattamento della Signora Guarino che, pur avendo vista accolta la di lei domanda di conciliazione, non è stata poi materialmente convocata al tavolo di conciliazione del 30.08.2016, tavolo al quale alcuni dei docenti di cui al precedente elenco si sono seduti ottenendo l'assegnazione di una sede in Campania.

2) *Sul periculum in mora*

A tal proposito, preliminarmente si rileva che la signora Antonella Guarino è stata costretta ad affittare un immobile in Argenta al costo di € 4.800,00 annui (come da documentazione in atti), spesa che si va ad aggiungere alle già copiose spese sostenute dalla signora Guarino e dal marito per l'istruzione dei due figli, entrambi studenti universitari; a questa spesa si fissa si aggiungono le spese variabili per il vitto nonché per il trasporto da/per il plesso scolastico, non raggiungibile coi mezzi pubblici ma solo con alternative modalità di car sharing o blablacar.

E' inoltre innegabile, allo stato della copiosa documentazione allegata al presente ricorso, che la signora Guarino abbia subito un ingiustificato ed ingiustificabile trattamento deteriore rispetto ad altri docenti, in palese violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione.

La signora Antonella Guarino si è trovata costretta a sostenere le spese di un alloggio in Veneto, nonché quelle ulteriori di vitto, trasporto in loco nonché i costosi biglietti ferroviari per il trasporto da/per Napoli dove, ricordiamo, restano una giovane figlia studentessa universitaria ed un marito occupato e con occupazione intrasferibile (manager locale del settore automobilistico).

Questo significa sia un aggravio di spese che, soprattutto, un allontanamento insopportabile dal nucleo familiare, sradicamento non suscettibile di ristoro per equivalente.

Non solo: la signora Guarino, già vittima di una situazione personale difficile in termini di salute personale (invalidità superiore al 50%, si ricorda) è recentemente stata vittima

di nuovi problemi di salute legati ad una sindrome ansiosa-depressiva, come da certificazione medica allegata, sintomatologia che la signora rischia di trascurare per adempiere correttamente i doveri di insegnante.

Giova ricordare che il ruolo sociale di un insegnante è fondamentale per i bambini di oggi, gli adulti di domani, ed è fondamentale che tale ruolo venga esplicato al meglio in condizioni di massima serenità.

A sostegno dell'annullamento del trasferimento in ambito Emilia Romagna 0005 ex art. 700 c.p.c. si rammenta che in via cautelare non è necessaria la piena dimostrazione del diritto che si intende far valere nel merito, ma risulta sufficiente la probabile esistenza del diritto (tra le tante si confrontino: Cass. Civ. sent 6336/1998, 2248/1998).

A tal proposito, si ricorda che la richiesta di concessione della misura cautelare deve essere suffragata da elementi, come nel caso di specie, tali da consentire una delibazione di verosimile sussistenza, senza che si richieda la piena dimostrazione del diritto (si confronti Cassazione Civile, sent. 2523 del 11.03.1997).

Tutto quanto fin qui narrato, ivi ricomprese le numerose pronunce effettuate da vari Tribunali in tutta Italia a sostegno della tesi, anche qui proposta, della illegittimità delle assegnazioni con la procedura di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017 nell'ambito della L 7/2015 (c.d. "Buona Scuola"), rappresentano un robusto sostegno alla richiesta di declaratoria di illegittimità contenuta nel presente atto.

17

3) *Sul requisito di residualità e sul giudizio di merito eventuale*

Nel caso di specie ricorre senz'altro l'ipotesi di cui all'art. 700 c.p.c., mancando, nel nostro ordinamento, uno strumento cautelare "tipico" idoneo ad ordinare l'annullamento dell'illegittimo trasferimento, anche in considerazione del fatto, di per sé gravemente costituisce violazione del diritto alla difesa, della pari opportunità intesa come eguaglianza tra i cittadini, nonché del buon andamento della pubblica amministrazione, che alla signora Antonella Guarino è stato impedito di accedere alla procedura conciliativa, costringendo quindi la stessa a sopportare non solo l'illegittimo trasferimento ma anche le spese per la presente procedura.

L'eventuale successivo giudizio di merito avrà per oggetto la declaratoria di illegittimità e/o inefficacia del trasferimento in ambito EMR 0005, e, per l'effetto, la ricollocazione della signora Antonella Guarino, secondo l'ordine di preferenza espresso e di punteggio, in altra sede da lei indicata su cattedra di posto comune.

ISTANZE ISTRUTTORIE

In via istruttoria si ritiene che la copiosa produzione documentale sia di per sé sufficiente al sostegno probatorio delle richieste formulate nel presente atto.

Valuti l'On. Giudice adito l'opportunità di ordinare a parte resistente la produzione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di ogni eventuale atto e/o documento utile alla tutela dei diritti lesi.

Valuti ancora l'On. Giudice adito l'opportunità di ordinare a parte resistente la produzione ai sensi di ogni eventuale atto e/o documento utile alla tutela dei diritti lesi in base al generale principio processuale della vicinanza della prova, quale esplicitazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni nonché, sotto il profilo processuale, espressione del principio costituzionale del "giusto processo" e dei doveri di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c., nonché del principio generale stabilito dal 2° co. dell'art. 116 c.p.c. (Cass., S.U., 11.1.2008, nn. 577 e 582)

Tutto ciò premesso, la signora Antonella Guarino, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Ferrara, in funzione di Giudice del Lavoro, designato ex art. 669-ter ultimo comma c.p.c., previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, nonché stabilito il termine perentorio per la notificazione del presente ricorso e del richiesto decreto alla amministrazione resistente, espletato ogni incombenza di rito e disattesa ogni contraria istanza ed eccezione

VOGLIA

Sentite le patri ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c, all'esito di eventuali accertamenti, anche istruttori, ritenuti necessari, **accertare e dichiarare** ex art. 700 e 669 octies c.p.c. **l'illegittimità del trasferimento della signora Antonella Guarino in ambito territoriale Emilia Romagna 0005 in luogo di ambito territoriale Campania 0013, posto comune, come ad essa spettante, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di scorrimento, a partire dall'ambito Campania 0014, posto comune, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria e per l'effetto condanni il M.I.U.R. in p. del dirigente p.t. e/o del direttore p.t. e/o comunque il M.I.U.R. ad assegnare l'istante signora Antonella Guarino in organico di una delle sedi disponibili nell'ambito territoriale Campania, o di altra**

sede elencata nelle preferenze espresse per la cattedra di posto comune, ovvero, in via graduata, adottare ogni provvedimento idoneo per la tutela del diritto reclamato.

Inoltre, poiché l'attesa per la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, si chiede all'Onorevole Giudice designato di autorizzare il richiesto provvedimento di annullamento con decreto inaudita altera parte ai sensi dell'art. 669 sexies c. II c.p.c. con contestuale fissazione del termine per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.

In ogni caso: con vittoria delle spese di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge da attribuirsi allo scrivente Avvocato antistatario.

Si producono, mediante deposito telematico in cancelleria con il presente atto, i seguenti documenti in copia:

- 1) Autocertificazione di stato di famiglia e residenza;
- 2) Documentazione della commissione medica per l'accertamento delle invalidità;
- 3) Contratto di locazione della abitazione sita in Argenta;
- 4) Appunto su algoritmo di nomina fase c dal sito www.istruzione.it;
- 5) Decreto del Direttore generale per il personale scolastico protocollo 767 del 2015;
- 6) Accettazione del contratto per l'A.S. 2015/2016;
- 7) domanda di mobilità territoriale con relativi allegati;
- 8) e-mail con comunicazione del trasferimento in ambito Emilia Romagna 0005;
- 9) istanza di conciliazione prot. 22545 del 26 agosto 2016 con relativa ricevuta;
- 10) elenco delle assegnazioni di sede in Campania a seguito della conciliazione del 30 agosto 2016;
- 11) elenco dei movimenti nazionali a seguito di conciliazione del 30 agosto 2016
- 12) PEC dello scrivente Avvocato con richiesta di accesso agli atti, correzione di errore materiale e di appuntamento;
- 13) PEC del M.I.U.R. U.S.R. Napoli;
- 14) decreto TAR Lazio 4816/2016;
- 15) ordinanza del Tribunale di Taranto n.r.g. 4749/2016;
- 16) estratto della ordinanza del Tribunale di Brindisi nrg 4407/2016 cron 18961 del 11/10/2016;
- 17) estratto della ordinanza del Tribunale di Padova n.r.g. 2834/2016 del 28/11/2016;
- 18) estratto della ordinanza del Tribunale di Foggia n.r.g. 8933 2016 del 21/12/2016;

- 19) estratto della ordinanza del Tribunale di Cremona n.r.g. 777 2016 del 16.01.2017;
- 20) estratto della ordinanza del Tribunale di Treviso n.r.g. 1574 2016 del 24 01 2017
- 21) estratto della ordinanza del Tribunale di Venezia n.r.g. 2329 2016 del 30 01 2017;
- 22) ordinanza del Tribunale di Verona 1706 2017 del 16 03 2017 n.g.r. 1789 2016;
- 23) ordinanza del Tribunale di Verona 1773 2017 del 17 03 2017 n.r.g. 1793 2016;
- 24) certificato medico;
- 25) elenco dei trasferimenti Avellino Salerno Latina.

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Nella denegata ipotesi in cui questo Onorevole Tribunale adito dovesse ritenere necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i docenti assunti nell'a.s. 2015/2016 con contratto di lavoro a tempo indeterminato nell'ambito del piano di assunzioni straordinario della c.d. "buona scuola" (L 107/2015) nonché di tutti i docenti che hanno partecipato alla domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale – scuola primaria - per l'a.s. 2016/2017,

RILEVATO CHE

La notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza nei modi ordinari sarebbe verosimilmente impossibile, stante l'enorme numero di destinatari e le difficilissima individuazione materiale di ciascuno; a mente dell'art. 150 c 1 c.p.c., *Quando la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari o per la difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami* .

La notifica effettuata a mezzo di pubblicazione di estratto in G.U. (art 150 c.p.c. c II), oltre ad essere particolarmente gravosa per il ricorrente, porrebbe il destinatario della stessa in una condizione peggiore rispetto al destinatario della notifica ordinaria, poiché il destinatario del pubblico proclama sarebbe tenuto a costituirsi nel giudizio, ed a sostenere le relative spese, al solo fine di estrarre copia integrale del ricorso (che, come noto, in G.U. vien pubblicato in estratto):

Ciò posto, considerando che il nuovo processo telematico ha consentito l'ingresso progressivo di nuove moderne forme di comunicazioni quali il telefax, e considerando le numerose pronunce giurisprudenziali sul punto (cfr TAR Lazio ordinanze nn 176/09, 177/09, 188/09, 189/09), si ritiene di poter assolvere l'onere di notifica a

mezzo di pubblicazione del ricorso, in forma integrale, sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento de quo.

La forma di notifica a mezzo di pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata è utilizzata dal Giudice Ordinario, così come dal Giudice Amministrativo, nelle ipotesi di vertenze collettive.

FA ISTANZA

Affinchè l'Onorevole Giudice Adito, valutata l'eventualità di autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notifica del presente ricorso a tutti i docenti che hanno partecipato al piano straordinario di assunzione ai sensi della L 107/2015, in particolare ai docenti assunti a tempo indeterminato nell'anno 2015/2016 e che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per assegnazione posto in ambito nazionale per l'a.s. 2016/2017, scuola primaria, fase C della GAE tramite la **pubblicazione del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del M.I.U.R. .**

Ferma restando la notifica alle amministrazioni convenute nelle forme ordinarie.

Ai sensi degli artt. 9 ss. del DPR 115/2002 e successive modifiche, l'Avv. Armida Mancino dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato e, pertanto, il contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13 c. I bis T.U. spese di giustizia, ammonta ad € 259,00.

Salvezze illimitate.

Monte di Procida, 06/04/2017

Dottore Avvocato Armida Mancino